



**Comune di MAMMOLA**  
Città metropolitana di Reggio Calabria

UFFICIO DEL SINDACO

**ORDINANZA N. 01/2021 del 07/01/2022**

**Oggetto:** Azioni di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19. Misure di quarantena e di isolamento aggiornate alle ultime prescrizioni fornite dal Ministero della Salute.

(Art. 54 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.)

**IL SINDACO**

**VISTI** il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 testo coordinato con la Legge di conversione del 05 marzo 2020, n. 13, il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, il D.L. 16 luglio 2020 n. 76;

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella G.U. n. 190 del 30.07.2020 con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso con all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTI** i D.P.C.M. del 23.02.2020, del 25.02.2020, dell'01.03.2020, del 04.03.2020, del 08.03.2020, del 09.03.2020, dell'11.03.2020, del 22.03.2020, dell'01.04.2020, del 10.04.2020, del 26.04.2020, del 17.05.2020, dell'11.06.2020, del 14.07.2020, del 07.08.2020 e del 07.09.2020, aventi ad oggetto *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19."*;

**VISTE** le *"Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"* adottate dalla Presidenza del consiglio dei Ministri — Dipartimento della protezione Civile — in data 04 marzo 2020 prot. n. 13524;

**VISTE** le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 60 del 12.08.2020 *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica."*

*Disposizioni per la prevenzione dei contagi connessi ai rientri nel territorio regionale delle persone fisiche.*", n. 61 del 13.08.2020 *'Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la prevenzione dei contagi connessi alle attività svolte presso stabilimenti balneari, discoteche sale da ballo e locali assimilati, all'aperto o al chiuso*", n. 65 del 08 settembre 2020 *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni attuative del DPCM 7 settembre 2020 nel territorio regionale"* e n. 68 del 25 settembre 2020 *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni inerenti l'uso di protezioni delle vie aeree e azioni di prevenzione del contagio in tutto il territorio regionale"*;

**VISTO** il D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 *"Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/ 739 del 3 giugno 2020"*;

**VISTO** il DPCM del 13.10.2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO**, da ultimo, il D.L. n. 229/2021 recante, all'articolo 3, "Ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19";

**VISTA** la nota prot. 0060136-30/12/2021-DGPRES-DGPRES-P del Ministero della Salute-Direzione Generale della prevenzione sanitaria recante ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)";

**RICHIAMATA** ogni altra disposizione in materia di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

**CONSIDERATO** che il Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, intende adottare un'ordinanza generale in merito alle prescrizioni aggiornate in materia di quarantena e isolamento dei soggetti positivi all'infezione da Covid-19 o, comunque, risultati a stretto contatto con detti soggetti;

**CONSIDERATO** che le indicazioni epidemiologiche sul territorio regionale negli ultimi giorni hanno evidenziato un aumento dei contagi;

**VISTO** l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) che dispone: *'In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità Locale...'*;

**VISTO** l'art. 54 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed

urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire/eliminare potenziali gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza pubblica;

### **ORDINA**

con efficacia immediata, in attuazione delle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento dell'epidemia da Covid-19:

- **l'ISOLAMENTO** immediato **di tutti i soggetti con esito positivo ad un tampone** (si ricorda che anche l'antigenico eseguito in Farmacia o in Laboratori autorizzati vale per la diagnosi di positività).

**Per coloro che abbiano già ricevuto la dose booster (terza dose), o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni. L'isolamento di un caso positivo termina, comunque, solo con l'esecuzione di un tampone molecolare o antigenico, programmato dall'ASL, con risultato negativo.**

- la **QUARANTENA** immediata ai **CONTATTI STRETTI O AD ALTO RISCHIO<sup>1</sup>** nelle modalità e per le categorie di seguito riportate:

❖ La quarantena ha durata di **10 giorni** dall'ultima esposizione al caso per i seguenti soggetti:

- non vaccinati

- vaccinati con ciclo primario non completato (esempio: una sola dose di vaccino delle due)

- vaccinati con ciclo primario completato da meno di 14 giorni

Al termine del periodo deve risultare eseguito, da parte della competente autorità sanitaria, un **test molecolare o antigenico con risultato negativo.**

❖ La quarantena ha durata di **5 giorni** dall'ultima esposizione al caso per i seguenti soggetti:

- vaccinati con ciclo primario completato da più di 120 giorni, e con green pass valido

---

<sup>1</sup> Per **contatto stretto o ad alto rischio** è da intendersi:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal *setting* in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio

Al termine del periodo deve risultare eseguito, da parte della competente autorità sanitaria, un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**.

❖ **Non si applica la quarantena** per i seguenti soggetti:

- vaccinati con dose booster
- vaccinati con ciclo primario completato non oltre i 120 giorni precedenti
- guariti da infezione da SARSCoV-2 non oltre i 120 giorni precedenti

Tuttavia, è fatto obbligo ai sopra indicati soggetti di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di autosorveglianza termina al quinto giorno dall'ultima esposizione al caso. In caso di comparsa di sintomi occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 e, se negativi ma ancora sintomatici, da ripetere al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Per i **CONTATTI A BASSO RISCHIO**<sup>2</sup>, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, **non è necessaria quarantena** ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva<sup>3</sup>.

Il presente provvedimento viene emanato in via precauzionale al fine di garantire la salute degli interessati e dell'intera collettività, in ossequio alle disposizioni vigenti.

#### **DISPONE**

- che è fatto obbligo a chiunque vi sia tenuto, di rispettare e far rispettare il presente provvedimento;
- che la presente ordinanza sia rispettata dai soggetti che si trovano in una delle condizioni ivi previste, anche in assenza di comunicazione individuale
- che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo on line del Comune e comunicata a:
  - Polizia Municipale del Comune di Mammola (RC), anche affinché provveda alla comunicazione individuale ai soggetti che si trovano, secondo quanto indicato nei report ricevuti dall'Ente o a seguito di informazioni assunte, nelle condizioni quivi riportate;
  - Comandante Stazione Carabinieri di Mammola;
  - Commissariato Polizia di Stato di Siderno;
  - Dipartimento di prevenzione dell'ASP di Reggio Calabria.

<sup>2</sup> Per **contatto a basso rischio** si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

<sup>3</sup> La **sorveglianza passiva** è un monitoraggio delle proprie condizioni di salute da effettuarsi nei giorni successivi alla data di esposizione a basso rischio (contatto casuale o occasionale) con un caso COVID-19 accertato. Al presentarsi di sintomi anche lievi (in particolare febbre, mal di gola, tosse, rinite/congestione nasale, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, anosmia/ageusia/disgeusia, diarrea, astenia) è opportuno avvisare il proprio medico di medicina generale, e riferire la possibile esposizione.

- Igiene Pubblica ASP 205 di Reggio Calabria - Distretto della Locride.
- che la presente Ordinanza venga comunicata alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Calabria.

#### **AVVISA**

- che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia;
- che la mancata osservanza ai disposti sopracitati è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

#### **DEMANDA**

alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio di vigilare in ordine alla corretta osservanza ed esecuzione del presente provvedimento.

#### **AVVERTE**

- in applicazione della Legge n. 1034/71, e della Legge n. 241/90, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR Calabria entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione.
- Che è altresì possibile presentare ricorso diretto al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di notificazione.



**Il Sindaco**  
Arch. Stefano Filippo RASCHELLA'